

IMU-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'Imposta Municipale Propria è dovuta dai possessori di fabbricati di immobili iscritti o iscrivibili al catasto e di aree edificabili esclusa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa (categorie catastali C/2,C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate) .

Per le abitazioni principali e relative pertinenze l' IMU è dovuta soltanto per le categorie catastali A1,A8 e A9. e le pertinenze della stessa (categorie catastali C/2,C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate) .

Aliquote IMU

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 09/09/2014, sono state approvate le aliquote per l'anno 2014 come da prospetto:

ALIQUOTA	
1. Aliquota ordinaria per tutti gli immobili, ivi comprese le seconde case e le aree fabbricabili	10,5 per mille
2. Aliquota immobili produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR	9,5 per mille
3. Aliquota immobili posseduti da soggetti IRES	9,5 per mille
4. Aliquota immobili locati con regolare contratto di locazione registrato	9,5 per mille
5. Immobili adibiti ad abitazione principale solo per le categorie catastali A1, A8, A9, nonché per le altre casistiche di equiparazione all'abitazione principale, se appartenenti alle stesse categorie catastali, operate con il Regolamento I.M.U.	4,8 per mille

L'imposta si calcola in proporzione alla percentuale di possesso e ai mesi di possesso.

Base imponibile

La base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto con attribuzione di rendita è data dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di impostazione rivalutata del 5 % e moltiplicata per i seguenti coefficienti:

- o 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6,C/7 con esclusione della categoria catastale A/10;
- o 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 , C/5;

- 80 per fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

Abitazione principale

Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiari abbiano stabilito la dimora abitale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano ad un solo immobile.

Detrazione per l'abitazione principale

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale detrazione.

Agevolazioni

Si considera adibita ad abitazione principale, con conseguente esclusione dall'imposta, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che non risulti locata.

Si considera inoltre adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.

Le assimilazioni si intendono estese anche alle pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7 purchè non locate.

Versamento

L'Imposta deve essere versata in due rate:

- **SCADENZA PRIMA RATA ACCONTO 16 GIUGNO 2014**
- **SCADENZA SECONDA RATA SALDO 16 DICEMBRE 2014**

Dichiarazione IMU

I termini della presentazione della Dichiarazione IMU sono stati modificati dal D.L. 35/2013. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, su modello approvato dal Decreto del Ministero delle Finanze del 30.10.2012.